Fac-simile di domanda - Congedo ricercatori per motivi di studio (congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8 L. 349/58)

	AL MAGNIFICO RETTORE		
	Università degli Studi di		
	TRENTO		
	e p.c.		
	AL PRESIDE		
	Facoltà di		
Il sottoscritto			
ricercatore universitario presso la Facoltà di			
		Dichiara inoltre sotto la propria person	ale responsabilità che durante il periodo di congedo godrà / non
		godrà di altri emolumenti ² .	
		Allega alla presente la relazione sull'att	iività di studio o di ricerca che intende svolgere durante il congedo
		e l'invito dell'Università, Istituto o Ente.	
		Durante il periodo di congedo il recapito	o sarà il seguente:
(data)			
	(Firma)		

¹ Congedo con assegni: durante il periodo di congedo il ricercatore percepisce:

¹⁾ borsa di studio o premio;

²⁾ assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento.

<u>Congedo senza assegni:</u> durante il periodo di congedo il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.

² Se il ricercatore è beneficiario di una borsa di studio o premio dovrà indicare la durata degli stessi e l'ente che li ha conferiti; nel caso che l'interessato goda di altri emolumenti (assegni) dovrà specificarne la natura e l'ammontare in euro.

CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA SCIENTIFICA ART. 34 D.P.R. 11.7.1980 N. 382 - ART. 8 L. 18.3.1958 N. 349

(ricercatori universitari)

Il Rettore può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, concedere al ricercatore universitario, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile fino a due anni.

Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni:

- 1. <u>il congedo è con assegni</u> quando durante il periodo di congedo il ricercatore:
 - percepisce una borsa di studio o premio (dovrà essere indicata la durata degli stessi e l'ente che li ha conferiti);
 - percepisce assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento (dovrà essere specificata la natura e l'ammontare degli stessi in lire italiane);
- 2. <u>il congedo è senza assegni</u> quando durante il periodo di congedo il ricercatore percepisce: assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento (indicare la natura e l'ammontare degli stessi in euro).

Il periodo di congedo senza assegni potrà essere valutato ai fini della pensione qualora l'interessato provveda al versamento, in conto entrate Tesoro, della ritenuta da calcolarsi in base all'art. 14 della L. 26.01.62, n. 16.

Il relativo provvedimento rettorale viene disposto su presentazione:

- 1. della domanda del ricercatore indirizzata al Rettore con l'indicazione:
 - del periodo:
 - della sede degli studi o della ricerca;
 - del programma di studio o di ricerca;
 - che l'interessato, durante il periodo di congedo, non usufruisce o usufruisce di altri emolumenti (borsa di studio, premio, assegni);
- 2. della relazione sullo studio o sulla ricerca;
- 3. dell'invito dell'Università, Istituto o Ente;
- 4. del parere della Facoltà di appartenenza.

Si precisa che nella domanda non solo devono essere indicati il programma e la sede degli studi, ma devono anche essere evidenziati i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.

Nel caso in cui siano allegate lettere e documenti di Università o Istituti stranieri, si raccomanda la traduzione in lingua italiana.